

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

17° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 GIUGNO 2002

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 6 e <i>passim</i>
ACCIARINI (DS-U)	5, 6
* APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5, 6
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	8

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-00385, presentata dal sottoscritto e da altri senatori.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la legge 19 novembre 1990, n.341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari, nell'istituire le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) finalizzate alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria, ha anche previsto che l'esame finale sostenuto al termine dei corsi ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi.

Il decreto interministeriale 24 novembre 1998, recante norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ha successivamente specificato che nei concorsi a cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria e in quelli per soli titoli, i bandi di concorso attribuiscono a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001, ha inoltre stabilito che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto da dette scuole di specializzazione ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dalla legge n. 124 del 1999 e ha demandato ad un decreto interministeriale i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione, sia di esami finali, nonché la definizione del punteggio da attribuire al risultato finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, richiedendo che detto punteggio fosse coerente con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998 suindicato. Detto regolamento, adottato con decreto interministeriale 4 giugno 2001, ha quindi previsto, all'articolo 8, che ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti al candi-

dato abilitato presso le scuole di specializzazione all'insegnamento viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita pari a 30 punti. Tale punteggio è del tutto congruo in relazione al livello del percorso seguito dagli specializzati (due anni di corso intensivo, verifiche intermedie, tirocinio ed esami finali) e alla preparazione di alto profilo sia a livello teorico che pratico che i corsisti acquisiscono.

Quanto poi alla decisione di consentire agli abilitati presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario il cumulo dei 30 punti predetti con il punteggio previsto per il servizio di insegnamento prestato durante la frequenza dei corsi, essa era motivata in relazione al principio giuridico consolidato per cui i servizi effettivamente prestati, a prescindere dalle variabili legate alla natura, alle caratteristiche ed alla durata del rapporto di lavoro, debbano essere valutabili.

Il TAR del Lazio, Sezione III *bis*, con sentenza del 20 maggio scorso, pubblicata il 28 maggio, ha ritenuto del tutto legittima e congrua l'attribuzione del punteggio aggiuntivo di 30 punti, rispetto a quello dell'abilitazione, per gli specializzati.

Lo stesso TAR ha invece ritenuto illegittima la tabella di valutazione dei titoli, approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, nella parte in cui consente il cumulo, oltre al punteggio aggiuntivo predetto, anche dei punti per i servizi di insegnamento prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione all'insegnamento secondario.

Va sottolineato che il TAR, con la sentenza sopra richiamata, ha esaminato l'intera materia dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli specializzati dalle SSIS, affermando la piena legittimità di tutti i relativi provvedimenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la sola eccezione dell'aspetto relativo alla cumulabilità del servizio prestato durante i corsi, peraltro dando rilievo al fatto che invece sarebbe opportuno prevedere tirocini all'insegnamento dopo la specializzazione; in ciò confermando anche l'impostazione contenuta nella legge delega.

Pertanto, l'Amministrazione non interporrà appello e sta provvedendo a modificare in senso conforme alla pronuncia le graduatorie permanenti. Ci riserviamo quindi di chiarire in una prossima ordinanza ministeriale che gli iscritti ai corsi non possono contemporaneamente prestare servizio di insegnamento, altrimenti incorreremmo in una contraddizione rispetto alle prassi consolidate, secondo cui il servizio prestato deve essere riconosciuto. Essendoci trovati di fronte ad una situazione del tutto nuova e quindi davanti ai primi docenti specializzati che avevano nel frattempo prestato servizio di insegnamento, ancorché frequentanti corsi di specializzazione, avevamo dato fiducia a questi giovani. Tuttavia, stante la situazione e considerata la sentenza del TAR che contribuisce a chiarire questi aspetti, provvederemo ad adeguare in senso conforme gli atti ministeriali.

PRESIDENTE. Nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornita, debbo però dichiararmi solo parzialmente soddisfatto.

Prendo atto che, anche a seguito della sentenza del TAR, qualcosa è stato modificato in questo ambito; tuttavia, vorrei ricordare che vi sono giovani che, pur avendo superato alcuni concorsi, una volta ammessi a quelli successivi si sono visti scavalcare proprio da coloro che pur non avendo superato quegli stessi concorsi erano però in possesso di punteggi aggiuntivi.

Inviterei quindi il Governo a prestare particolare attenzione a questa situazione; infatti mi sembra più che opportuno concedere la possibilità di frequentare i corsi anche agli abilitati. Se si fosse proceduto facendo sin dall'inizio chiarezza sulle procedure di inserimento nelle graduatorie permanenti e sull'attribuzione dei punteggi, non credo che sarebbero sorti problemi – anche se comprendo che si era di fronte ad una situazione del tutto nuova – e si sarebbe potuto sciogliere il nodo del doppio canale di reclutamento e quindi garantire a tutti pari opportunità.

Segue l'interrogazione n. 3-00422, presentata dalla senatrice Acciarini.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la questione rappresentata nell'interrogazione n. 3-00422 discussione è stata risolta nel senso auspicato dall'onorevole interrogante. Infatti, tenuto conto che da parte di numerose scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario è stata fatta presente l'impossibilità di anticipare i tempi già programmati per la conclusione dei corsi e lo svolgimento degli esami finali, in modo da consentire agli abilitandi di rispettare il termine del 31 maggio 2002, con decreto direttoriale del 29 maggio 2002 è stato consentito a coloro che concludono gli esami finali tra il 1° giugno 2002 ed il 20 luglio 2002 l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Detto inserimento potrà avvenire nel doveroso rispetto delle posizioni dei candidati che, nei termini previsti dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, conseguono e dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure.

Pertanto, con il predetto decreto è stato consentito a coloro che frequentano corsi destinati a concludersi entro il 20 luglio 2002 di presentare domanda per l'inserimento nella graduatoria permanente. Tale inserimento è previsto dallo stesso decreto in una prima fase, con riserva, in una graduatoria provvisoria in coda alla terza fascia delle graduatorie permanenti, costituite ai sensi del predetto decreto del 12 febbraio 2002, con l'attribuzione del punteggio minimo previsto dalla tabella annessa al decreto stesso. Peraltro, a conclusione del corso, previa documentazione del punteggio conseguito, nelle graduatorie definitive il personale medesimo consegue il punteggio spettante sulla base della stessa tabella in relazione alla votazione con la quale ha conseguito l'abilitazione.

ACCIARINI (DS-U). Ringrazio il Governo per la risposta fornita all'interrogazione in esame e per l'attenzione dedicata al problema dello svolgimento dei corsi di specializzazione e della successiva valutazione. Colgo quindi l'occasione per esprimere un'osservazione di contenuto ge-

nerale che trae spunto da alcune anticipazioni fornite dal sottosegretario Aprea in sede di risposta all'interrogazione del presidente Asciutti. Certamente, a seguito del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 e della sentenza del TAR del Lazio poc'anzi ricordata, le questioni dello svolgimento dei corsi e della successiva valutazione trovano un inquadramento molto corretto dal punto di vista istituzionale. Ciò nonostante, senza pronunciarmi né a favore né contro, invito il Governo a rivolgere particolare attenzione all'ipotesi di prevedere il divieto di svolgere attività d'insegnamento durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione, trattandosi di questione da affrontare con opportuna cautela onde evitare problemi successivi. Alla luce di quanto ho testé indicato, sarebbe quanto mai necessario procedere ad un approfondimento ulteriore della materia prima di redigere un'ordinanza in tal senso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-00403, presentata dalla senatrice Acciarini.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, le preoccupazioni espresse dall'onorevole interrogante circa le previsioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001, concernente le istruzioni operative per gli scrutini e gli esami relativi all'anno scolastico 2000-2001 nei confronti degli allievi in situazione di *handicap*, non hanno ragione di essere.

L'ordinanza in parola, infatti, conferma che gli studenti, che seguono un percorso formativo individualizzato e che sono ammessi agli esami di licenza media sostengono prove differenziate idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali, conseguendo, pertanto, nel caso di esito positivo delle prove, il diploma.

L'ordinanza n. 90 del 2001, peraltro, ha aggiunto a tale previsione un'ulteriore ipotesi, offrendo agli allievi che non raggiungono gli obiettivi previsti dal percorso formativo individualizzato la possibilità di essere egualmente ammessi agli esami per conseguire un attestato di credito formativo, con il quale proseguire nella frequenza delle scuole secondarie superiori, sia pure al solo fine del riconoscimento di crediti formativi.

D'altra parte, occorre tener presente che il diploma di licenza media si consegue al termine di un esame di Stato e che ad esso, stante il vigente sistema del valore legale dei titoli di studio, sono connessi specifici contenuti formativi.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, la risposta del Governo non affronta del tutto la questione sollevata dall'interrogazione in esame. Molte associazioni – che si sono a noi rivolte e che potranno in essere atti che speravamo di prevenire con quest'interrogazione – temono che sul valore dell'attestato di credito formativo vi sia poca chiarezza. Preoccupa, ad esempio, che, in base alla normativa vigente, i centri provinciali del lavoro non considerino tale attestato un vero e proprio titolo di studio; peraltro, lo stesso è equiparato alla licenza elementare.

Il problema sollevato dall'ordinanza ministeriale richiamata nell'interrogazione è di dimensioni non irrilevanti giacché la scuola è l'ambito nel quale normalmente un alunno disabile vorrebbe proseguire il proprio percorso formativo. Prevedendo un percorso formativo diverso si rischia, invece, di penalizzare i ragazzi con *handicap*, ai quali dovrebbe essere comunque offerta la possibilità di conseguire il diploma. Poiché tale procedura si trasforma, di fatto, in un canale d'uscita dalla scuola media di livello secondario, sarebbe importante sapere quanti alunni utilizzano effettivamente il percorso indicato per continuare a frequentare le scuole secondarie superiori.

Vi è poi un quesito che non è contenuto nell'interrogazione, ma che vorrei esplicitare approfittando di quest'intervento: quali sono i rapporti che intercorrono fra questi studenti e i centri provinciali del lavoro? Mi corre l'obbligo di sottolineare che l'attestato di credito formativo, se privo di rilevanza, coincide con la licenza elementare per cui gli anni di frequenza della scuola media non hanno alcun valore. Poiché su questo punto non mancheranno iniziative in sede giurisdizionale da parte delle famiglie penalizzate dal rilascio all'attestato di credito formativo, invito il Governo ad accertare le dimensioni del problema e a valutare percorsi alternativi idonei a riconoscere e a rispettare gli sforzi compiuti da questi ragazzi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

ASCIUTTI, FAVARO, BEVILACQUA, BIANCONI, BRIGNONE. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

a seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* – IV Serie Speciale – n. 14 del 19 febbraio scorso del decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 11, con il quale si modifica la Tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed educativo ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1999, si è creata una situazione di forte discriminazione nel personale docente abilitato;

tale situazione di discriminazione è essenzialmente dovuta:

all'attribuzione di 30 punti aggiuntivi a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS);

all'attribuzione di punteggio per servizio di insegnamento anche se prestato in contemporanea al periodo di frequenza della scuola di specializzazione;

tale scelta appare ingiustamente mortificante nei confronti di coloro che hanno conseguito l'abilitazione con concorso ordinario o nelle precedenti sessioni riservate (ordinanze ministeriali nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001), atteso che in tali periodi i corsi di specializzazione presso le SSIS non avevano ancora avuto il riconoscimento di titolo abilitante;

considerato altresì il parere contrario reso sullo schema di decreto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) e dalle organizzazioni sindacali,

si chiede di sapere se e quali correttivi intenda porre in essere il Ministero per impedire il perpetrarsi di tale discriminazione, tanto più che i nuovi inserimenti nella graduatoria saranno effettuati per tutti in terza fascia.

(3-00385)

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 90 del 21 maggio 2001 «Istruzioni operative per scrutini ed esami 2000-2001», prevede, per la prima volta, all'articolo 11, comma 12, che l'alunno disabile, al termine della scuola media, «sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo» e non del regolare diploma, valevole a tutti i fini conseguenti;

tale norma nega a vari disabili, dopo anni di partecipazione a tutte le attività comuni alla scuola, il diritto a un diploma normale, alla pari dei compagni di classe, e la possibilità di accedere alle scuole successive con una procedura non discriminante;

con tale procedura si profila, pertanto, una vera e propria violazione di diritti, poiché l'ordinanza ministeriale precisa che «tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati» e nessun titolo regolare di conseguenza, verrà mai conseguito da tali alunni;

alcuni genitori segnalano alle Associazioni di tutela (come il Comitato per l'integrazione scolastica di Torino) che, col titolo di crediti formativi rilasciato dalla scuola, l'iscrizione dei loro figli presso i «Centri provinciali per il lavoro» viene accolta solo nelle liste dei soggetti in possesso del certificato di scuola elementare, inoltre tali disabili saranno sempre esclusi dall'assunzione e dai concorsi presso gli Enti pubblici, in quanto questi richiedono per legge il possesso del diploma di scuola media,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di eliminare la norma citata nella emanazione della nuova ordinanza annuale sugli scrutini ed esami, anche al fine di evitare ai genitori l'onere di ulteriori pesanti, ancorché giustificati, ricorsi per la salvaguardia dei diritti dei loro figli;

se non ritenga opportuno avviare una indagine conoscitiva circa il numero dei casi in cui agli esami di scuola media i consigli di classe hanno fatto ricorso a tale «attestato di credito formativo», nonché sui motivi che li hanno indotti a tale scelta.

(3-00403)

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*-Premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale 12/2/2002 ha previsto l'inserimento, nella III fascia delle graduatorie permanenti, di coloro che stanno frequentando i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le SSIS;

tale inserimento avviene con riserva e prevede l'obbligo di inviare «tassativamente entro la data del 31 maggio 2002 la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio»;

risulterebbe che alcune SISS, tra le quali quella di Torino, hanno responsabilmente scelto di espletare le prove conclusive in una data successiva, al fine di garantire il completo espletamento del programma di lavoro, pianificato quando di tale data «tassativa» non si aveva alcuna conoscenza;

sembra opportuno conferire la necessaria importanza alla serietà dei corsi destinati a formare gli insegnanti, soprattutto al fine di garantire la qualità della scuola italiana,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di non penalizzare tali percorsi di formazione degli insegnanti;

in particolare, se esista la disponibilità a modificare il decreto direttoriale prevedendo quale termine di scioglimento della riserva la data del 20 luglio.

(3-00422)

